

## Personalizzare la globalizzazione\*

### 1. *Premesse di un percorso*

Personalizzare la globalizzazione non significa solo percorsi singolari degli individui nella realtà globale delle comunicazioni verbali e spaziali tipiche dell'era post-moderna.

Questa direzione è possibile ma non auspicabile: porterebbe a un mondo di individualismo egoitario esasperato ed esasperante privo di *caritas* e non bello da vivere.

Esistono percorsi altri, possibili e da perseguire, per non privarsi laicamente della speranza di gioia in attesa della morte o per affinare un senso di vita coerente con la propria Fede.

L'espressione utilizza due termini, Persona e Globalizzazione, capaci di vita semantica autonoma. La declinazione della loro storia evidenza per ciascuno di essi una genesi lontana e l'evolversi dei significati è andata a convergere solo negli ultimi tempi, forse per caso forse per disegno, verso la tematizzazione di fenomeni che li vedono abbracciarsi in sintagma, fenomeni nascosti all'evidenza dall'ovvietà della loro essenza, ma capaci di far ri-apparire negli orizzonti del terzo millennio il significato originario del sintagma "bene comune", preludio di una vera meta di bene-essere dell'uomo al di là del benessere materiale (ma su esso fondato) per l'emergere di un nuovo senso di Giustizia.

---

\* Relazione tenuta a Catanzaro nel ciclo di conferenze interdisciplinari *Universus, La persona crocevia dei saperi* organizzate dal *Centro studi Verbum* e il *Movimento Apostolico*.

## 2. Soggetto e Persona: il valore vivente fonte dei valori vissuti

Il concetto di Persona è già stato affrontato da mons. Charamsa nella prima relazione e nella prospettiva del Teologo filosofo. In questa sede è necessario portarlo su un piano più strettamente giuridico: sia perché questa è la mia competenza (anche se la serata prevedeva un approccio sociologico, io non sono un sociologo), sia perché questa prospettiva mi sembra più funzionale alla direzione di discorso che vorrei fare verso la Giustizia.

La traslazione di piano non è tale da stravolgere il discorso teologico-filosofico: in molte pagine delle Sacre scritture (specialmente, per quanto conosco, nel Vecchio Testamento e in particolare nei Salmi) il binomio giustizia-diritto viene posto come fine e stasi dell'esserci nel mondo. Del resto, la fenomenologia dialogica nel suo disvelamento dell'Essere, almeno nella versione di Ebner<sup>1</sup> e Rosenzweig<sup>2</sup> – come evidenziato dall'ultimo Casper<sup>3</sup> – è essenzialmente relazionalità con Dio, prima che verso l'altro come sé. Ma la relazionalità con l'altro (e gli altri) è già fenomeno giuridico.

Certo non è questa la sede, se non per un piccolo abbozzo di percorso. Si può partire da una decostruzione della realtà utilizzando la fenomenologia di Husserl, non nella direzione nichilista segnata da Heidegger (che ha prodotto e produce ancora tanti danni), ma nella dimensione della fenomenologia della speranza nella verità di E. Stein, troppo spesso dimenticata e trascurata sia dai filosofi che dai giuristi.

La persona, dice E. Stein, in un bellissimo libro<sup>4</sup>, è un microcosmo che, in quanto tale, non può essere contenuto dal diritto, può solo essere protetto come *altro* rispetto al diritto. L'evidenza della persona implica solo un principio di coesistenza, non un principio di eguaglianza propria solo del soggetto che sorge sull'autoriduzione delle persone.

L'uomo-individuo poiché si riconosce persona si propone unico, ma non si riconosce unica persona, e si autolimita riconoscendosi soggetto

<sup>1</sup> F. EBNER, *Proviamo a guardare al futuro*, Morcelliana, Brescia 2009.

<sup>2</sup> F. ROSENZWEIG, *La stella della redenzione*, Vita e Pensiero, Milano 2005.

<sup>3</sup> B. CASPER, *Il pensiero dialogico*, Morcelliana, Brescia 2008.

<sup>4</sup> E. STEIN, *La struttura della persona umana*, Roma 2000; ma già in *L'empatia*, Milano 1986.

tra soggetti che percepiscono la Soggettività impersonale, e ad essa diventano soggetti (sottoposti) nella dimensione della normatività. Il soggetto-io nel riconoscersi come membro di una comunità di soggetti-io si autolimita e ciò porta ad una strana espansione di mondo: vi è sempre un *quid* che si pone tra i soggetti e se, pur prodotto dagli stessi, tende logicamente a trascenderli e a farli considerare ad esso soggetti (sottoposti). L'orizzonte che si sposta sembra sia lo spazio del *quid* diritto (il mondo giuridico). Soggetto e diritto sorgono nella relazione di riconoscimento autolimitante dell'io. La realtà giuridica è quella realtà che vive il paradosso dell'oggettivizzazione di ciò che è inoggettivabile, che sposta l'orizzonte del mondo: il soggetto diventa (la ragione de) il dover esser del diritto. Rispetto al soggetto le persone si limitano e si riconoscono eguali; rispetto alla persona, invece, il meccanismo giuridico pensabile come compatibile con il mondo del diritto è solo l'accordo sulla libertà degli individui-persone in ragione di un'etica della misura: ma essa è praticamente possibile solo in microcomunità (come la famiglia, ma in esse il diritto, non a caso, può assumere poca rilevanza rimediale).

Seguendo la fenomenologia della Stein è possibile evidenziare che la struttura personale delinea un ambito di possibilità di variazioni entro le quali la sua *coniatura* reale può svilupparsi secondo le circostanze<sup>5</sup>. I livelli della persona possono svilupparsi o no, ma sempre è da riconoscere l'esistenza di una struttura che rappresenta la possibilità del valore personale. L'uomo è valore vivente; e il valore personale in sé sopravvive all'uomo fisico-struttura. La persona, poi, non è struttura statica, si evolve, anche se l'io-soggetto rimane.

L'individualità è qualcosa di misterioso e ad ogni generazione emerge qualcosa di nuovo in questa dimensione. Il cogliere i valori è esso stesso valore; e per poter cogliere "il valore vivente" debbo cogliere l'essere come oggetto e come soggetto: come *logos* del diritto, in un'opera di riduzione dell'assoluta unicità e differenza che esiste tra le persone. La persona empirica e psicofisica può essere una realizzazione più o meno completa di quella spirituale. Spesso la vita di un uomo non rende

---

<sup>5</sup> E. STEIN, *Empatia*, cit., p. 193.



possibile il dispiegamento completo della sua personalità. Scrive la Stein: «L'incompletezza assomiglia al carattere frammentario di un'opera d'arte della quale una parte è finita e del resto è rimasto solo il materiale grezzo»<sup>6</sup>.

Ma l'ambiente in cui la persona si realizza è tutto esso stesso giuridico. Non è possibile per l'essere umano sviluppare tutte le sue potenze, nello stesso tempo e in eguale misura, così come non gli è possibile attualizzarli simultaneamente. Molto di ciò che è riposto in lui resta per tutta la vita irrealizzato. Solo una parte viene convertita in *habitus*. È evidente che in larga misura lo sviluppo effettivo dell'essere dipende dalle circostanze esterne, dall'ambiente (che, come già evidenziato, è anche ambiente giuridico).

Mi piace ricordare quello che negli anni sessanta scriveva un filosofo del diritto reggino, Rodolfo De Stefano<sup>7</sup>:

«Vi sono beni che nel quadro delle scelte pratiche non possono essere subordinati ma soltanto coordinati ad un altro qualsiasi interesse o ideale di vita. Beni del genere sono almeno le persone umane nella loro ultima essenza e dignità. Su un piano assiologico concreto la giustificazione dell'assolutezza della dignità personale può essere data prescindendo, non solo da ogni concezione trascendente, ma persino da ogni umanesimo antropocentrico. In confronto agli altri valori le persone si distinguono come i valori *viventi*. Tutti gli altri sono soltanto valori vissuti [...]. Le persone, i valori viventi, sono dunque i valori elementarissimi, irriproducibili, insostituibili della vita. Di qui la loro assolutezza e la necessità nei loro confronti di un ordinamento anarchico-orizzontale che assicuri una loro tutela e realizzazione cumulativa [...]. Il piano anarchico-orizzontale dei valori importa un ideale umano di solidarietà integrale. Il significato pratico di questo ideale può essere così espresso. Vi sono valori umani essenziali, beni legati essenzialmente alla esistenza fisica, biofisica, biopsichica spirituale della umanità: la totalità di questi beni deve essere totalmente realizzata, col lavoro di tutti, nell'interesse di tutti. Rispetto ad essa si solleva l'esigenza di un assoluto solidarismo, la cui formula può essere: tutto a tutti e tutto da tutti».

---

<sup>6</sup> E. STEIN, *op. loc. cit.*

<sup>7</sup> R. DE STEFANO, *Per un'etica sociale della cultura, II, La cultura e l'uomo*, Giuffrè, Milano 1963, pp. 406-408.

### 3. *L'altro come fonte dell'oltre. Soggettività e personalità degli enti nelle c.d. comunità intermedie*

L'autoriduzione individuale ha funzionato solo come genesi logica per la percezione del *lògos* del fenomeno diritto, quando il riconoscimento io-tu si fondava essenzialmente su un *inter-esse* egoistico di coesistenza in funzione della sopravvivenza in condizioni migliori; in un momento logicamente (ma anche storicamente) successivo si tematizza anche un *inter-esse* immateriale, come l'amicizia o l'amore al di là del mero *eros*, e allora dalla indifferenza per l'altro riconosciuto solo per autoriduzione si passa ad un riconoscimento della peculiarità dell'individuo umano che fa intravedere l'*oltre* dell'altro e mette in luce anche l'*oltre* del proprio essere e porta al riconoscimento delle Persone non dei semplici Soggetti, con la percezione di un Noi che apre al metafisico dell'Esserci e alla ricerca di senso, conducendo, poi, in iperciclo giuridicamente al riconoscimento dei diritti fondamentali dell'uomo come diritti globalizzati (o da globalizzare).

Il disvelamento della Persona nel mondo giuridico ha però anche cambiato il paradigma della strutturazione stessa del diritto. L'infinito dell'*oltre* umano attualizzato nel tempo, spesso decade in una sua manifestazione di reale che si pone oltre il soggetto singolo, e da esso si distingue facendo emergere "un oltre d'interessi" che strutturalmente sembra presentarsi come un infinito tra punti finiti, alla Cantor nel mondo matematico degli insiemi, e che sembra giustificare la scelta giuridica dell'attribuzione di profili di tutela della persona nel riconoscimento della fattispecie soggettiva non individuale, oltre il mero arbitrio del legislatore del momento.

Ma ciò rende labile la stessa fattispecie di rilevanza soggettiva degli enti; l'esigenza di un qualche permanere oltre la contingenza dell'uomo concreto, quale, almeno, co-missione intrinseca del diritto nella fenomenologia del reale, è probabilmente la stessa che nella tipizzazione più o meno ampia dell'interesse pratico comune a più soggetti, manifesta l'ente collettivo come figura del soggetto *nel* diritto, in quanto parte dell'*oltre* del soggetto *del* diritto, valore-vivente che si manifesta solo nell'individuo-corporeo-uomo e con le sue regole esistenziali cogenti. La stessa gradualità delle fattispecie soggettive dell'ente collettivo (più

o meno forte nella previsione degli effetti di differenziazione con i soggetti persone-fisiche che la compongono) è funzione dell'interesse pratico cristallizzato nell'atto giuridico di fondamento della fattispecie soggettiva e che nella tradizione si è manifestato tendenzialmente nella problematica, sempre attuale, dell'autonomia patrimoniale più o meno perfetta come scopo dell'entificazione.

Certo, l'ente non può essere valore in sé; ma spesso solo all'interno di comunità si declina il valore vivente della Persona fisica: alcune realtà spirituali dell'infinito reale delle persone, assurgono a valori vissuti, percepibili sul piano della oggettività intersoggettiva solo se si manifestano in forma collettiva. E il diritto che pone al centro del suo senso, il senso della Persona, non può considerare irrilevante questo fatto.

Ciò rende oscura la trama del soggetto collettivo; e sul piano del soggetto *nel* diritto filosoficamente fa emergere una nozione di "unità assente" che, in quanto tale, rende sovrana la necessità dell'unità stessa del concetto, e nella lacerazione permanente del suo essere o non essere persona, manifesta la *essetà* giuridica del Soggetto che anche come ente chiede spesso una tutela da persona.

Questa, mi sembra, attualmente la percezione della Persona nel mondo globalizzato e si innesta in quel fenomeno che rimane da tematizzare nella stessa prospettiva: la c.d. globalizzazione.

#### 4. *Le persone globalizzate valore aggiunto nella conoscenza dell'oltre degli altri*

Ma cosa intendere per globalizzazione. Qui il discorso dovrà essere, anche per ragioni di tempo e spazio di questo intervento, più semplificato ed ancora più essenziale.

Globalizzazione è termine eminentemente usato in campo economico e in questa dimensione appare poco coerente con quanto perseguito. Sembra meglio cercare di percepire e definire il fenomeno complesso che si tenta di tematizzare attraverso l'esame della diade "globale" e "locale".

In principio anche questa diade ha avuto una valenza eminentemente economica. Il processo di globalizzazione economica è stato, però, pre-



sto accompagnato da forme di sradicamento culturale e sociale che hanno portato ad una progressiva riscoperta del locale e del valore della diversità, creando una dialettica tra globale e locale anche in campo economico.

Due fattori, intervenuti a cavallo del millennio, hanno indotto progressivamente ad ampliare l'orizzonte semantico della diade: a) la nascita dei movimenti di contestazione che hanno sviluppato una forte critica alla globalizzazione e alle stesse istituzioni internazionali che hanno tentato di guidarne gli esiti attraverso i movimenti c.d. *no global*, propostisi prima come negazione alla mondializzazione; b) successivamente il nascere di movimenti inseriti in un processo sempre più maturo che hanno dato vita ai c.d. *new global* che hanno messo in evidenza come la globalizzazione sia un moto inarrestabile che veicola elementi anche altamente positivi non solo per la crescita di ricchezza e per una più equa ripartizione, ma anche per l'inserimento di opportunità per i meno favoriti, la diffusione della libertà, la salvaguardia dei diritti umani e la conservazione dell'ambiente. Lo slogan è "un altro mondo è possibile", come opposizione alle spinte egemoniche di Stati ricchi e poteri forti che tentano di governare la globalizzazione a loro profitto.

Il complesso di questi fattori ha spostato l'asse della riflessione globale-locale, dagli aspetti economici a quelli più ampiamente culturali. L'emersione della dominante culturale, oggi fa sì che la mondializzazione divenga sempre meno il campo di applicazione di una legge (presumibilmente economica imposta al diritto) e sempre più il campo di interpretazione di una regola (presumibilmente morale recepita dal diritto).

La c.d. globalizzazione ha i suoi pericoli, (evidenziati da Benedetto XVI)<sup>8</sup>, ma anche il suo valore<sup>9</sup>: sotto il processo più visibile c'è la realtà di un'umanità che diviene sempre più interconnessa; la globalizzazione *a priori*, non è né buona né cattiva, sarà ciò che le persone ne faranno, è fenomeno multidimensionale e polivalente capace di orientare tutta l'umanità in termini di relazionalità, di comunione, di condivisione<sup>10</sup>.

<sup>8</sup> BENEDETTO XVI, *Caritas in veritate*, ed. Vaticana, Roma, p. 38.

<sup>9</sup> Ivi, pp. 50 s.

<sup>10</sup> Ivi, pp. 67-70.

## 5. *Le persone globalizzate valore aggiunto nella conoscenza dell'oltre degli altri*

Ciò che vorrei in questa sede evidenziare è proprio l'intersecarsi di questa evoluzione del mondo globalizzato con l'evoluzione della Persona nel diritto. Le persone globalizzate sono valore aggiunto nella conoscenza dell'oltre degli altri e nella reciprocità multi direzionale dell'Esserci nel mondo.

Nella dimensione umana globalizzata, la persona è un insieme peculiare: chiuso/aperto, perché questo insieme comprende tutti gli individui della specie umana di cui non esiste uno stereotipo possibile: è solo la somma di tutti, nessuno escluso, che identifica l'insieme Umanità.

Anche la mancanza di un solo individuo porta alla diminuzione del *valore* dell'insieme. Ciascun individuo umano ha una *parte comune* (che è fondamentalmente il fattore della definizione strutturale biologica umana), e una *parte differente* di infinito essere (che rappresenta la singolarità diseguale valore aggiunto). E questa seconda parte è quella che partecipa della definizione aperta dell'insieme umano, e che non può perdersi senza far venir meno il valore globale dell'insieme.

Queste peculiarità di parti differenti sembrano proprio quelle che danno origine alle c.d. comunità intermedie ove le peculiarità dei singoli diventano cifra di nuove peculiarità comunitarie per elezione e messa in comune di singolarità che diventano esponenzialmente valore aggiunto (ed è forse per questo che non si riesce a definire solo come sovrastrutture queste comunità che si presentano come organismi che ripropongono parte/comune parte differente con versione frattale della realtà umana) perché espressione dell'infinito modo di relazionarsi dei singoli come esseri sociali.

Queste osservazioni hanno diretta incidenza giuridica soprattutto nella differenziazione tra solidarietà e sussidiarietà, (da *subsidium*, aiuto riservato a chi non riesce a fare, a mettersi in gioco), come concetti di teoria generale del diritto. La solidarietà può funzionare solo per la *parte comune* dell'essere umano come evoluzione della solidarietà biologica/familiare. Per la *parte differenza* solo la sussidiarietà può portare all'attuazione del bene comune.

La differenza tra solidarietà e sussidiarietà è ontologica come fonda-



mento. I due concetti non si sovrappongono mai, neppure nella c.d. eguaglianza sostanziale che rappresenta solo il mezzo per la presa di coscienza dell'unitarietà dell'insieme umano e permette l'operare proficuo della sussidiarietà per la parte di differenza degli esseri. Altra cosa che entrambe, solidarietà e sussidiarietà, siano mantenute strettamente connesse<sup>11</sup>.

Le Persone sono diverse, anche se sono tutte eguali, e la sussidiarietà valorizza la ricchezza della diversità, a differenza della solidarietà che tiene conto del grande valore dell'eguaglianza<sup>12</sup>.

#### 6. *Bene comune, Benessere e Bene/Essere tra solidarietà e sussidiarietà. Diritto sacrale e valore della Persona*

Questa nuova tematizzazione di "Personalizzare la globalizzazione" sembra trascinare con sé una nuova gravidanza di evidenza di significato del sintagma *bene comune* (potendone diventare sinonimo). Come si legge nel *Compendio della Dottrina sociale della Chiesa*, «da dignità unità e uguaglianza deriva il principio del bene comune perché tutti e ciascuno raggiunga la propria perfezione».

L'ossimoro della sacralità-laica della vita umana prende corpo e porta il giurista a guardare indietro e ri-portare alla memoria il diritto sacrale.

Negli ordinamenti in cui si è pervenuti alla tutela del valore-vivente, il corpo vivente, con la sua costituzione originaria e il suo essere Persona nella dimensione sociale, in cui ha la sua funzione e il suo senso, (*Gestalt-Gebilde*), si è maturato un punto di non ritorno nell'evoluzione dei sistemi giuridici, e nel Diritto si impone un *topos* in cui non è possibile un bilanciamento di valori, ma un permanere assoluto del valore assunto a fondamento, portando stocasticamente, l'etica del Diritto nella dimensione della sua genesi: il mondo sacrale.

L'etica sociale come etica laica di fondamento dei sistemi giuridici moderni, porta nella sua evoluzione alla *sacralità laica* del valore vivente nei sistemi giuridici post-moderni.

Il relativismo etico, nella prospettiva dell'etica sociale, sembra aver

<sup>11</sup> Cfr. BENEDETTO XVI, *Caritas in veritate*, cit., n. 58.

<sup>12</sup> A. FODERARO, in «La Chiesa nel tempo», 3, (2010), p. 15.

maturato un suo fulcro sistemico: non c'è solo lo Stato in rapporto con ciascuno dei suoi cittadini (nella logica hobbesiana), ma una comunità laica con i propri valori comuni che ha definitivamente posto (*rectius*, riconosciuto) il suo valore fondante, il *GrundWert* del bene comune, il valore-vivente, non rinunciabile senza annichilamento sistemico.

Il mondo del sacro riappare in emersione all'orizzonte della cultura scientifica e si coniuga, (*rectius*, chiede di coniugarsi,) con la cultura sacrale di secoli di storia.

Ma il giurista post-moderno non è più avvezzo alla epistemologia del diritto sacrale e alla impossibilità della metodica proporzionale, o del bilanciamento nella gestione degli effetti e dei rimedi giuridici, essendo la Giustizia posizionata ad un livello diverso dal diritto positivo legislativo o costituzionale; e in ciò sconta la sua incapacità di selezionare il *quid iuris* delle fattispecie di confine, come l'eutanasia, il c.d. testamento biologico, e la procreazione assistita.

Nella dimensione del diritto sacrale, emerge e assurge a massima rilevanza la posizione del c.d. soggetto debole che reclama giustizia, (la vedova o il povero dei testi biblici), e si manifesta il senso forte della giustizia privata come giustizia prima, propria della cultura giuridica dell'oriente antico, (il diritto dei popoli della c.d. mezza luna fertile). Tutti i soggetti, e soprattutto i soggetti deboli, devono essere posti sullo stesso piano di partenza nella pretesa e nella lite; e il sistema giustiziale si posiziona verso il prevalere di un accordo e/o di una transazione che dia soprattutto soddisfazione ai contendenti e diventa strumento privilegiato per risolvere le controversie nelle fattispecie di diritto privato, prima di appellarsi al sovrano-Stato, punto di sintesi del gruppo e depositario per definizione del diritto sacrale e, oggi, del Bene Comune, (almeno così dovrebbe essere).

## 7. Giustizia come necessità di Bene/Essere: rinvio

Ogni manifestazione del diritto nelle società post-moderne ricerca il miglior equilibrio possibile tra realtà materiale e realtà immateriale, (come equilibrio inscindibile tra *bios* e *psychè* per non disumanizzare l'Essere *ratio* del suo *lògos*), dei valori viventi soggetti/uomo nel diritto, (senso strutturale di giustizia), da intendersi come meccanismo con rilevanza frattuale,



(che si spinge fino a fondare il principio dell'eguaglianza sostanziale quale migliore equilibrio possibile nella realtà del singolo soggetto/persona, espressione della possibile coesistenza nell'uomo concreto dei concetti di Soggetto e Persona senza implosione del fenomeno giuridico).

Proprio in funzione dell'equilibrio migliore tra *inter-esse* materiale e *inter-esse* immateriale di ciascuno e di tutti è possibile fondare e ricercare nel diritto il c.d. bene comune; il Diritto nella sua freccia temporale di evoluzione orientata verso la Giustizia – anche se per Giustizia come virtù, (*sadaqah*), è possibile andare oltre: mi permetto di rinviare a quanto scritto<sup>13</sup> –, non può sopportare che esistano soggetti/persone/individui che manchino del minimo di valori materiali/immateriali qualificanti il c.d. valore vivente, radicando certezze di punti di non ritorno rispetto alla tutela minima dell'essere umano quale valore apicale dei sistemi giuridici post-moderni.

Nel diritto globalizzato gli stessi diritti fondamentali non possono realmente considerarsi assoluti sino in fondo, fin quando non siano garantibili e realmente garantiti a tutti gli uomini esistenti sul pianeta terra (in ciascuno Stato sono soltanto diritti relativi non potendo essere garantiti contro il resto dell'Umanità...).

Ma qui il nostro discorso incrocia il tema della Giustizia, lo scopo e vocazione del Diritto (quello vero) nel suo *andare verso* una Giustizia antica ma sempre nuova: dal senso contenuto nel vecchio brocardo “*a ciascuno il suo*” al nuovo paradigma su esso fondato “*a ciascuno il suo posto*”, nella assoluta dignità paritaria di ogni posto.

Anzi, con l'avvento della sussidiarietà a fianco della solidarietà, si scorre oggi il sorgere all'evidenza nel Diritto del paradosso tipico della *caritas*: sono i più piccoli e coloro che occupano i posti degli ultimi i più avvantaggiati, perché chi occupa il posto più alto può e deve porsi in sussidiarietà, o devono farlo le comunità intermedie, sintesi nella realtà dei valori viventi nel loro vissuto sociale, perché solo così è possibile perseguire il Bene-Essere dell'Uomo globalizzato fondato sul benessere economico, in un ritorno alla ricerca della Giustizia come Virtù e l'uso della parola del Diritto come verità che non può inglobare la menzogna.

Ma questa è tutta un'altra storia: forse avrò l'occasione di potervela raccontare un'altra volta.

---

<sup>13</sup> A. GORASSINI, *Carità e giustizia*, Reggio Calabria 2006.



